UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA "GIORGIO FUÀ"

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

Il demanio costiero tra concorrenza e tutela ambientale

The coastal state property between competition and environmental protection

Relatore:
Prof. Laura Trucchia

Rapporto Finale di:
Rongai Gabriele

Anno Accademico 2025/2026

Indice

Indice.....1
Introduzione.....4
Capitolo 1 - Introduzione alla storia del demanio costiero.....5
1.1 - Inquadramento normativo.....5
1.2 - Il regime di tutela e i caratteri della demanialità.....6
1.3 - Il riparto di competenze tra Stato ed Enti Territoriali.....7
1.4 - Codice Della Navigazione.....8
1.5 - La Riforma Bassanini e il trasferimento delle funzioni agli enti locali.....9
1.6 - La svolta con la Direttiva Bolkestein.....11
1.7 Effetti sul turismo con la Direttiva Bolkestein.....12
Capitolo 2 – Tutela dell'ambiente all'interno del demanio costiero.....14
2.1 - Il regime di tutela paesaggistica delle aree costiere.....14
2.2 – Aree marine protette.....16
2.3 - Lotta all'erosione costiera.....17
2.4 – Bandiera Blu.....18
Capitolo 3 – Studio del caso "Lido Lauretta" e il demanio nella Regione Abruzzo.....21
3.1. Le origini (1950): la genesi del Lido Lauretta tra sussistenza e prime concessioni.....21
3.2. Il controllo d'idoneità stagionale e la gestione statale centralizzata.....23
3.3. Il processo di regionalizzazione: la Legge 494/1993 e la L.R. Abruzzo n. 141/1997.....24

3.4. La svolta comunale: dal D.Lgs. 112/1998 alla Legge Regionale Abruzzo n. 42/200625
3.5. Gli aspetti edilizio-urbanistici: il regime delle strutture amovibili.....26
Capitolo 4 - Conclusioni.....27
BIBLIOGRAFIA32
SITOGRAFIA.....35

Introduzione

La fascia costiera rappresenta da sempre una delle realtà geografiche, economiche ed ecologiche più complesse del territorio italiano.

In tale contesto, l'istituto del demanio marittimo, le cui radici storiche affondano nel diritto romano di "res communes omnium" e la cui disciplina fondamentale è racchiusa nel Codice civile e nel Codice della Navigazione del 1942, si trova oggi al centro di una profonda ridefinizione teorica e pratica.

Di fronte a tali dinamiche, la concezione proprietaria e utilitaristica del bene pubblico ha progressivamente lasciato spazio ad un approccio funzionale e ambientale. Infatti, il demanio marittimo non viene più inteso unicamente come uno spazio fisico da assegnare in godimento temporaneo ai privati per trarne beneficio economico, bensì come una risorsa ambientale limitata che deve essere preservata e protetta e gestita in un'ottica di sostenibilità intergenerazionale.

Questo cambiamento di prospettiva ha trovato formale consacrazione con la riforma degli articoli 9[1] e 41[2] della Costituzione (Legge Costituzionale n. 1/2022), che ha introdotto espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i principi fondamentali della Repubblica; inoltre, la riforma, ha stabilito che l'iniziativa economica privata resta garantita ma non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente e alla salute. Lo Stato può quindi adottare

[1] Art.9 Costituzione Italiana

[2] Art. 41 Costituzione Italiana

leggi e misure di controllo per indirizzare l'attività economica verso finalità sociali e di tutela dell'ambiente.

Alla luce di tutto ciò, il presente elaborato analizza le intersezioni tra la disciplina del demanio marittimo e il diritto dell'ambiente. Lo scopo dell'analisi è ricostruire come la tutela ambientale incida oggi sull'esercizio delle competenze amministrative regionali e comunali, sulla pianificazione della costa (attraverso strumenti quali i Piani di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime PUDM) e sulle modalità di rilascio dei titoli concessori, in un bilanciamento tra sviluppo economico, accessibilità pubblica e tutela del patrimonio naturale.

Capitolo 1 - Introduzione alla storia del demanio costiero

1.1 - Inquadramento normativo

Nell'ordinamento italiano, il demanio costiero rappresenta una categoria specifica riconducibile al più ampio concetto di demanio marittimo.[3]

Il demanio costiero è riconducibile al demanio pubblico necessario ai sensi dell'art. 822, comma 1, del Codice civile[4]. Si tratta di una categoria di beni la cui appartenenza allo Stato è originaria e necessaria, in quanto destinati, per loro

[3] Sul concetto di demanio marittimo in dottrina e sulla sua evoluzione storica, si veda M. S. Giannini, Diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1993

[4] Art.822 comma 1 Codice civile Sul concetto di demanio pubblico necessario e sulla sua appartenenza originaria allo Stato, cfr. F. Benvenuti, Demanio, in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, Milano, 1964

natura, al soddisfacimento di interessi pubblici primari, quali la navigazione, la difesa del territorio e la pubblica fruizione.

La puntualizzazione analitica dei beni immobili afferenti al demanio marittimo è affidata all'art. 28 del Codice della Navigazione[5], il quale annovera:

- Il lido del mare: la striscia di terraferma a diretto contatto con l'acqua, costantemente e ordinariamente investita dalle mareggiate;
- la spiaggia: intesa come superficie sabbiosa o ciottolosa contigua al lido, idonea al libero transito, alla balneazione e al soddisfacimento delle esigenze turistico-ricreative;
- i porti e le rade: bacini e opere destinate alla sicurezza della navigazione, all'ancoraggio e alle operazioni commerciali di imbarco e sbarco;
- le lagune, i bacini di acqua salmastra e le foci dei fiumi: limitatamente a quelli che comunichino liberamente con il mare per almeno una parte dell'anno;
- le pertinenze demaniali: disciplinate dall'art. 29 del Codice della Navigazione, rappresentate da tutte le opere stabili realizzate dallo Stato o da privati entro i confini demaniali, quali moli, fari o impianti balneari in muratura.

1.2 - Il regime di tutela e i caratteri della demanialità

In ragione della rilevanza strategica e di tali beni, il legislatore ha predisposto un regime di tutela particolarmente rigoroso. Ai sensi dell'art. 823 c.c.[6] i beni del demanio costiero sono assistiti dalle tipiche prerogative della demanialità:

[5] Art. 28 Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327)

[6] Art. 823 Codice civile

- inalienabilità: qualsiasi atto di disposizione della proprietà in favore di privati è affetto da nullità radicale;
- imprescrittibilità: i diritti reali sul bene non possono essere acquistati da terzi a titolo originario per usucapione, a prescindere dal protrarsi dell'occupazione temporale;
- inespropriabilità: tali beni sono sottratti all'esecuzione forzata e al pignoramento da parte dei creditori pubblici o privati.

Da questi dati possiamo dedurre che il godimento del demanio da parte dei soggetti privati non può mai avvenire a titolo di proprietà o di diritto reale, ma resta collegato al rilascio di un titolo temporaneo, ovvero l'atto di concessione demaniale.

1.3 - Il riparto di competenze tra Stato ed Enti Territoriali

Sotto il profilo amministrativo e gestionale, l'assetto del demanio marittimo ha subito un'importante evoluzione negli anni.

Se il Codice della Navigazione e il Codice civile del 1942 attribuivano la gestione diretta degli spazi costieri all'amministrazione centrale dello Stato, il processo di decentramento amministrativo avviato con il D.Lgs. n. 112/1998 e culminato con la riforma del Titolo V della Costituzione[7] ha ridefinito i diversi livelli di governance.

Oggi si assiste a una suddivisione a livelli delle funzioni:

- Stato: mantiene la titolarità demaniale del bene, la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente,

[7] Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», pubblicata in G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001.

dell'ecosistema e della concorrenza, nonché la disciplina di principio del Codice della Navigazione.

- Regioni: esercitano la potestà programmatica e regolamentare mediante l'adozione di linee guida generali sulla pianificazione della costa.
- Comuni: sono titolari delle funzioni amministrative operative, occupandosi direttamente del rilascio e del rinnovo delle concessioni per finalità turistico-ricreative, della gestione dei relativi bandi ad evidenza pubblica e della redazione dei PUDM.

1.4 - Codice Della Navigazione

Se l'articolo 822[8] del Codice civile pone la regola generale sulla titolarità statale e sulla natura necessaria del demanio marittimo, è all'interno del Codice della Navigazione[9] che troviamo la disciplina organica e speciale destinata a governarne la delimitazione, la tutela e le modalità di utilizzo.

Il Codice della Navigazione non si limita a elencare tutti i beni marittimi relativi all'articolo 28[10] (lido, spiaggia, porti, rade, lagune e foci di fiumi), ma individua un vero e proprio regime amministrativo nel quale procedere. L'impianto del Codice della Navigazione è storicamente orientato a garantire la destinazione ai pubblici usi del mare (navigazione, pesca, difesa e transito), assegnando all'Amministrazione marittima il potere di polizia demaniale, vigilanza e autotutela per preservare l'integrità fisica del bene pubblico da abusivismi e usurpazioni.

[8] Art 822 Codice civile

[9] R.D. 30 marzo 1942, n. 327

[10] Art. 28 Codice della Navigazione

Il rapporto tra il Codice della Navigazione e il demanio si unisce attorno al principio per cui l' utilizzo generale della costa deve rimanere, in linea di principio, libera e gratuita per la collettività.

Tuttavia, per consentire lo svolgimento di attività economiche, industriali o turistiche che richiedono un'occupazione stabile di porzioni costiere, il testo del '42 ha introdotto l'istituto dell'uso eccezionale o particolare.

Il perno normativo di questa dinamica è rappresentato dall'articolo 36 del Codice della Navigazione[11], il quale stabilisce che l'Amministrazione può concedere l'occupazione e l'uso esclusivo di beni del demanio marittimo per un determinato periodo temporale, mediante il rilascio di un atto di concessione.

In quest'ottica, la concessione demaniale non costituisce mai un trasferimento di proprietà, ma un provvedimento amministrativo integrativo, con cui lo Stato sottrae temporaneamente il bene all'uso collettivo per destinarlo ad un uso privato, ritenuto comunque compatibile all'interesse pubblico.

1.5 - La Riforma Bassanini e il trasferimento delle funzioni agli enti locali

Nel corso degli anni Novanta, l'assetto gestionale del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative è stato oggetto di una riorganizzazione strutturale, inserita nel più ampio processo del "federalismo amministrativo a Costituzione invariata".

Con l'approvazione della "Riforma Bassanini"[12] e il successivo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112 (in particolare l'art. 105), lo Stato ha delegato alle Regioni le funzioni

[11] Art.36 Codice della Navigazione

[12] D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112

amministrative in materia di rilascio, rinnovo e gestione delle concessioni demaniali marittime.

Questo processo di decentramento, successivamente consolidato con la Riforma del Titolo V della Costituzione[13] , ha visto le Regioni, a loro volta, delegare tutte le competenze operative ai Comuni costieri. La ragione di questa riforma si trova nel principio di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità[14], partendo dal presupposto che l'ente locale fosse il soggetto istituzionale più idoneo a comprendere le specificità del territorio costiero, a pianificarne l'uso e a gestire le istanze del tessuto economico locale.

Dal punto di vista dell'analisi economica del diritto, la scelta politica e legislativa degli anni '90 mirava a creare un clima di certezza del diritto e stabilità d'impresa. Il rinnovo automatico consentiva agli imprenditori balneari di accedere al credito bancario, pianificare investimenti di lungo periodo e sviluppare modelli d'offerta di alta qualità, trasformando la fascia costiera italiana in un'eccellenza turistica integrata.

Tuttavia, come si evidenzierà nei paragrafi successivi, questa impostazione fortemente incentrata sulla tutela dell'affidamento del concessionario uscente e sul consolidamento delle posizioni acquisite è entrata successivamente in contrasto con i principi del diritto dell'Unione Europea posti a tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento e della parità di trattamento[15].

[13] L. Cost. n. 3/2001

[14] Art. 118 Costituzione Italiana

[15] Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cd. Direttiva Bolkestein), in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea

1.6 - La svolta con la Direttiva Bolkestein

L'assetto di sostanziale stabilità e continuità temporale garantito dal "diritto di insistenza" e dalle proroghe automatiche ex lege ha subito una drastica battuta d'arresto con l'entrata nell'ordinamento eurounitario della Direttiva 2006/123/CE (nota come Direttiva "Bolkestein", dal nome del Commissario europeo per il Mercato Interno Frits Bolkestein che la propose nel 2004).

Tale Direttiva nasce con l'obiettivo di abbattere le barriere amministrative e protezionistiche per la creazione di un vero e proprio mercato unico dei servizi nell'Unione Europea; essa ha codificato i principi fondamentali sanciti dai Trattati comunitari: la libertà di stabilimento[16] , la libera prestazione dei servizi[17] e la tutela della concorrenza.

Il nucleo dirompente della disciplina europea applicata al demanio marittimo è contenuto nell'articolo 12[18] , rubricato "Selezione tra diversi candidati".

La norma stabilisce che, qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili:

- gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità, trasparenza e un'adeguata pubblicità per consentire a chiunque di partecipare;
- l'autorizzazione/concessione rilasciata deve avere una durata limitata ed adeguata (senza poter essere a tempo indeterminato o irragionevolmente lunga);

[16] Art. 49 TFUE

[17] Art. 56 TFUE

[18] Direttiva 2006/123/CE

- divieto di rinnovo automatico: è fatto vietato agli Stati di prevedere procedure di rinnovo automatico della concessione o di accordare qualsiasi altro vantaggio al concessionario uscente o a persone che con esso abbiano legami particolari.

L'impatto della Direttiva sull'ordinamento italiano recepito formalmente con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha innescato un corto circuito legislativo e istituzionale.
Per adeguarsi alla norma europea, la legislazione italiana ha inizialmente abrogato l'art. 37, comma 2, del Codice della Navigazione (eliminando formalmente il "diritto di insistenza").
Tuttavia, sotto la forte pressione delle associazioni di categoria e per tutelare gli investimenti effettuati dai concessionari uscenti, la politica nazionale ha avviato una lunga serie di proroghe legislative generalizzate della durata delle concessioni esistenti (prima al 2015, poi al 2020, fino al 2033 e oltre).
Questa fase di "rinvio permanente" ha aperto una complessa fase di contenzioso e di procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea contro l'Italia, culminata nelle storiche pronunce della Corte di Giustizia dell'UE e del Consiglio di Stato, che hanno definitivamente affermato l'illegittimità e la disapplicazione delle proroghe automatiche nazionali per contrasto con il diritto dell'Unione.

1.7 Effetti sul turismo con la Direttiva Bolkestein

L'introduzione della Direttiva Europea all'interno del territorio italiano non è però solamente un vincolo normativo, bensì rappresenta un vero e proprio shock regolatorio, che va a forzare il passaggio da una modello economico basato sulla sicurezza e sul diritto d'insistenza ad un vero e proprio modello concorrenziale, con un mercato aperto.

C’è il rischio che le piccole imprese familiari facciano fatica a competere con grandi catene o fondi di investimento capaci di presentare offerte economiche e progetti più solidi. Di contro, chi vince la gara ottiene titoli certi e pluriennali (spesso fino a 20 anni per ammortizzare gli investimenti), potendo così chiedere finanziamenti e pianificare investimenti a lungo termine senza l’incertezza del rinnovo.

Un altro punto su cui si basa la Direttiva è che per riuscire a vincere un determinato bando, non basta proporre un’offerta economica maggiore delle altre, bensì viene valutato tutto il progetto esposto con dei focus sul rispetto dell’ambiente, efficienza energetica, abbattimento delle barriere architettoniche per disabili, traducendosi in impianti migliori e più funzionali che andrebbero ad incrementare notevolmente il turismo nelle località balneari.

Infine, un allineamento dei canoni demaniali al reale valore di mercato, garantirebbe un flusso di cassa maggiore per i comuni costieri, garantendo così delle risorse vincolate alla gestione pubblica, come delle opere di ripascimento, pulizia delle spiagge ed un corretto bilanciamento tra spiagge libere ed attrezzate.

Nella tabella qui sottorappresentata, possiamo trovare le conseguenze della Direttiva Bolkestein in Francia con un aumento del 13,3% per quanto riguarda il turismo ma con una diminuzione di spiagge attrezzate, grazie all’utilizzo della regola 80/20 che va a garantire l’80% di spiagge libere mentre il restante 20% è stato affidato ai balneatori vincitori del bando.

Parametro	**Ante-Riforma (Ante-2006)**	**Post-Riforma (Décret Plage) e Variazione %**
Arrivi Turistici Internazionali	~78,9 mln / anno	89,4 mln / anno (+13,3% crescita complessiva)

Parametro	Ante-Riforma (Ante-2006)	Post-Riforma (Décret Plage) e Variazione %
Quota Spiagge Libere / Concesse	50% libera / 50% concessa	80% libera / 20% concessa (+60% area pubblica)
Canoni Demaniali Comunali	Canoni fissi e bassi	Aumento dal +150% al +300%
Durata Titolo Concessorio	Rinnovi taciti / indefiniti	Gare pubbliche (Max 12 anni)
Tipologia Strutture	Fisse e in muratura	100% smontabili (-100% impatto permanente)

Capitolo 2 – Tutela dell'ambiente all'interno del demanio costiero

2.1 - Il regime di tutela paesaggistica delle aree costiere

La disciplina costituzionale e quella amministrativa poste a tutela del patrimonio costiero italiano trovano la loro matrice fondativa nella Legge 8 agosto 1985, n. 431 (nota come "Legge Galasso"), la cui valenza innovativa è stata successivamente recepita e consolidata all'interno del Codice dei beni culturali e

del paesaggio[19]. La riforma del 1985 ha segnato una vera e propria svolta nell'ordinamento giuridico: il paesaggio non viene più inteso come "bellezza naturale" o panoramica, bensì come bene primario, valore costituzionale assoluto e rappresentazione formale dell'ambiente. Con questo obiettivo, la norma ha stabilito che il vincolo paesaggistico si applichi in maniera autonoma "ope legis" (ossia ex lege, senza la necessità di un preventivo provvedimento amministrativo di dichiarazione di notevole interesse) per tutti i territori costieri compresi in una fascia di profondità pari a 300 metri dalla linea di battigia, estendendosi anche ai territori elevati sul mare.

La risposta normativa e giurisprudenziale si è concretizzata nell'introduzione dell'uso di strutture amovibili e di facile rimozione. La ragione di questa scelta risiede nel principio di reversibilità dell'azione umana: le infrastrutture a servizio della balneazione (quali chioschi, spogliatoi, passerelle e pedane) devono essere concepite con materiali leggeri (in prevalenza legno o strutture metalliche prefabbricate) e sistemi di ancoraggio non permanenti, atti a evitare qualsiasi alterazione irreversibile del suolo e del profilo della spiaggia.

Tale impostazione non risponde soltanto ad un'esigenza edilizio-urbanistica, ma veicola un concetto etico e naturalistico: l'idea della temporaneità della presenza umana sul litorale. Secondo questa visione, l'utilizzo delle funzioni turistiche deve limitarsi al periodo di effettiva attività balneare, mentre durante la stagione invernale il paesaggio costiero deve poter recuperare la propria identità originaria, libero dalle infrastrutture e dall'impatto umano. La rimozione delle strutture durante i mesi freddi garantisce infatti il ripristino dello stato dei luoghi e

[19] Legge 8 agosto 1985, n. 431, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale» (cd. Legge Galasso), i cui principi sono confluite negli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

consente alla costa di svolgere i processi fondamentali, quali la dinamica naturale delle dune, la risposta all'erosione marina e la rigenerazione della biodiversità della flora e della fauna.

Ciononostante, l'applicazione di tale principio è oggi al centro di un acceso dibattito. Se da un lato gli organi di tutela (in primis il Ministero della Cultura e le Soprintendenze) rivendicano l'obbligo dello smontaggio stagionale, dall'altro gli operatori economici e le amministrazioni locali spingono sempre più verso il mantenimento annuale delle strutture. Questa seconda tendenza, motivata dai costi economici e ambientali connessi alle continue operazioni di montaggio e smontaggio, evidenzia la costante e complessa dialettica tra le esigenze di sviluppo economico del territorio e l'imperativo costituzionale della tutela del paesaggio[20].

2.2 – Aree marine protette

L'istituzione di Aree Marine Protette di livello nazionale o europeo (come la rete Natura 2000[21]) gioca un ruolo fondamentale nella gestione del demanio costiero, in quanto introduce regole chiare e vincoli di tutela che orientano l'uso delle spiagge e dei tratti di mare vicini alla costa. Il demanio marittimo è un bene pubblico conteso da molteplici attività professionali e ricreative; l'arrivo di un'area protetta impone una riorganizzazione generale del territorio.

Non si tratta soltanto di limitare la pesca, il diporto o la realizzazione di opere rigide a mare, ma di indirizzare la programmazione comunale e regionale verso uno sviluppo sostenibile dei litorali.

[20] Art. 9 Cost.

[21] La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) per promuovere il mantenimento della biodiversità negli Stati membri.

Dal punto di vista pratico, i comuni e gli enti che gestiscono il litorale sono chiamati ad aggiornare i propri piani di utilizzo delle spiagge e dei beni demaniali, affinché gli stabilimenti balneari, i porticcioli e i servizi turistici rispettino l'equilibrio naturale della costa. La protezione dell'ambiente marino porta benefici al demanio stesso, poiché la cura dei fondali naturali e delle dune riduce l'impatto delle mareggiate e aiuta a prevenire l'erosione delle spiagge in modo naturale.

2.3 - Lotta all'erosione costiera

Nel contesto della pianificazione e gestione integrata della fascia costiera, il fenomeno dell'erosione rappresenta una delle emergenze ambientali ed economiche più critiche per i litorali sabbiosi. Le cause del deficit sedimentario sono riconducibili all'innalzamento del livello del mare e all'eccessiva urbanizzazione della costa che hanno imposto l'adozione di diversi interventi di difesa. Tali strategie si dividono fondamentalmente in due grandi approcci concettuali e tecnici: le opere di difesa rigida (hard engineering) e gli interventi di ripascimento morbido (soft engineering).

Le opere rigide, quali scogliere frangiflutti emerse o sommerse, pennelli e moli, hanno rappresentato per decenni la risposta prevalente. Sebbene utili nell'immediato per ammortizzare l'impatto delle onde, tali strutture presentano molti problemi con il passare del tempo. Esse non risolvono l'erosione ma la spostano semplicemente sui tratti di costa adiacenti, provocano un rigido impatto visivo sul paesaggio e alterano la circolazione idrica, favorendo il ristagno delle acque e l'abbassamento della qualità dell'ambiente balneare.

Al contrario, gli interventi di ripascimento morbido consistono nella ricarica della spiaggia emersa e sommersa grazie all'apporto di materiale sabbioso prelevato da

depositi sottomarini. Il successo ecologico e funzionale del ripascimento risiede nel rigoroso rispetto della compatibilità tra la sabbia da riporto e quella autoctona. Utilizzare sedimenti idonei garantisce non solo una resa idrodinamica ottimale, evitando la rapida dispersione del materiale ricaricato, ma riduce al minimo l'impatto sul paesaggio naturale e sui biomi costieri.
Da notare che, il passaggio a tecniche di ripascimento morbido è connesso alla salvaguardia della flora e la fauna dell'ambiente costiero, che in estate soffrono molto per l'eccessiva presenza umana dettata dal turismo di massa.
Aggiungere nuova sabbia o pulire le spiagge con i macchinari può essere pericoloso: rischia di schiacciare le uova o di soffocare i piccoli organismi che vivono sotto la sabbia.
Per questo, i lavori di ripascimento e la gestione degli stabilimenti devono seguire regole ambientali molto rigide ed essere eseguiti solo in certi periodi dell'anno, evitando quelli di riproduzione.

2.4 – Bandiera Blu

La Bandiera Blu, istituita nel 1987 dalla Foundation for Environmental Education (FEE), si è affermata come principale indicatore di qualità per la gestione del demanio marittimo lungo le coste italiane.
Negli anni, infatti, si è trasformata in un vero e proprio strumento di governance e politica ambientale per i comuni litoranei. L'assegnazione del riconoscimento non si limita a valutare la purezza del mare, ma premia un approccio alla tutela della costa basato su quattro pilastri fondamentali:

- la qualità delle acque di balneazione, che richiede campionamenti rigorosi e l'assenza di scarichi industriali o fognari non trattati;

- la gestione ambientale, focalizzata sulla cura del territorio attraverso una raccolta differenziata efficiente, la depurazione delle acque e la tutela degli ecosistemi costieri;
- la fornitura di servizi e sicurezza, che include la presenza di bagnini qualificati, accessibilità universale e dotazioni di primo soccorso;
- l'educazione ambientale e informazione, mirata a sensibilizzare turisti e comunità locale mediante campagne operative e trasparenza sui dati ambientali.

L'ottenimento e il mantenimento della Bandiera Blu innescano un ciclo che aiuta le scelte di investimento pubblico, indirizzando la pianificazione di determinati progetti verso criteri di sostenibilità, aumentando la competitività turistica e l'attrattività economica dei territori in cui viene attribuita la bandiera blu.

- Qualità delle acque di balneazione: la valutazione si basa sui risultati dei campionamenti effettuati dalle ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale) nel corso dei quattro anni precedenti. Vengono monitorati parametri microbiologici stringenti, con particolare attenzione alla presenza di Escherichia coli e Enterococchi intestinali.

 Per garantire tali standard, il comune deve dimostrare una perfetta gestione dei sistemi di depurazione delle acque reflue urbane e la totale assenza di scarichi industriali o fognari diretti non trattati nelle prossimità delle zone balneabili.
- Gestione ambientale: garantisce la presenza di un sistema capillare di raccolta differenziata anche sulle spiagge, con particolare focus sulla riduzione della plastica monouso e sul recupero dei materiali.

 Si concentra inoltre sulla tutela degli ecosistemi sensibili grazie all'utilizzo di una mobilità sostenibile come un'area pedonale, una pista ciclabile o l'utilizzo di mezzi elettrici.

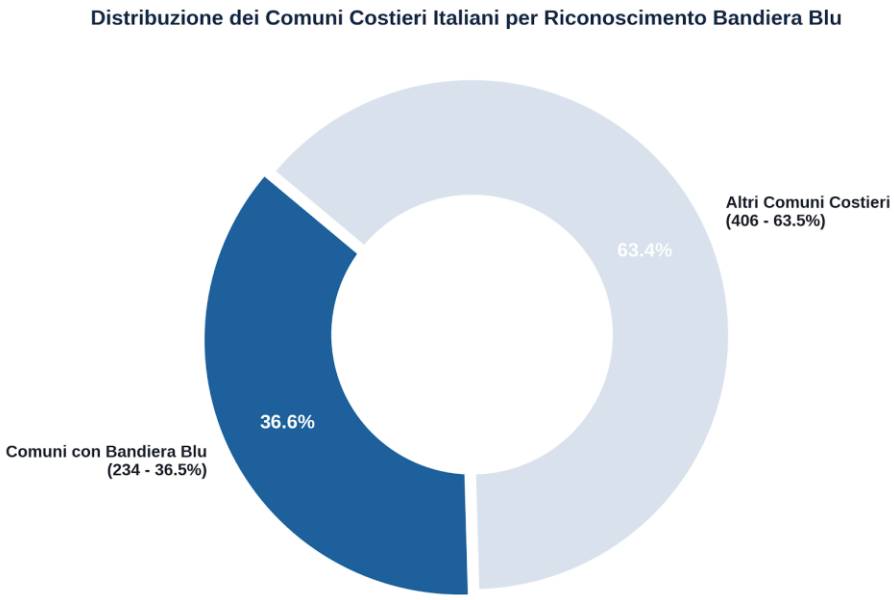
- Fornitura di servizi e sicurezza: grazie ad una presenza costante di personale di salvataggio brevettato, dotazioni per il primo soccorso, defibrillatori (DAE) e chiara delimitazione delle zone destinate alla balneazione rispetto al traffico da diporto.

 Abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l'accesso e la fruizione della spiaggia e del mare a persone con disabilità (passerelle fino al bagnasciuga, sedie Job, servizi igienici dedicati).
- Educazione ambientale: con obbligo di affiggere nei punti d'accesso alle spiagge pannelli informativi con i dati aggiornati sulla qualità delle acque, il codice di condotta ambientale e la mappa dei servizi.

Tutti questi punti si uniscono, trasformando il demanio marittimo in una vera e propria leva strategica di sviluppo economico e di tutela dell'ambiente.

Un luogo turistico, infatti, garantendosi la bandiera blu riesce ad ottenere un marchio internazionale di qualità, avendo così un vero e proprio "effetto volano" sul turismo.

Per mantenere il riconoscimento anno dopo anno, le amministrazioni comunali sono incentivate a programmare investimenti a lungo termine in depurazione, mobilità e gestione dei rifiuti, evitando interventi di sola emergenza.



Capitolo 3 – Studio del caso “Lido Lauretta” e il demanio nella Regione Abruzzo

3.1. Le origini (1950): la genesi del Lido Lauretta tra sussistenza e prime concessioni

La storia del Lido Lauretta di Roseto degli Abruzzi rappresenta un caso emblematico ai fini della comprensione dell'evoluzione storica e giuridica della gestione del demanio marittimo lungo la costa adriatica nel secondo dopoguerra.

Negli anni Cinquanta, in un'Italia ancora segnata dalle ferite del secondo conflitto mondiale e in piena fase di ricostruzione, l'uso turistico-ricreativo delle spiagge non rispondeva alle dinamiche imprenditoriali e industriali odierne.

L' utilizzo delle spiagge si configurava prevalentemente come un'attività di sussistenza o di integrazione al reddito per le famiglie locali. Nel comune di Roseto degli Abruzzi si contavano all'epoca appena una decina di concessioni balneari. In questa fase, la concessione demaniale assumeva spesso una funzione di ammortizzatore sociale ed economico: la Pubblica Amministrazione tendeva ad attribuire l'uso di porzioni di arenile a nuclei familiari bisognosi, consentendo loro di trarre fonte di sostentamento dalle prime forme di turismo estivo.

Nel 1950 nasce il Lido Lauretta. La nascita dello stabilimento si deve alla sig.ra Adelia Bianchini, madre del fondatore Romeo Di Marco, la quale intitolò il lido all'altra figlia, Laura Di Marco.

La testimonianza orale resa dallo storico titolare Romeo Di Marco e dalla attuale gestione della figlia Rita Di Marco permette di ricostruire con precisione l'iter amministrativo dell'epoca.

Sotto la vigenza del Codice della Navigazione[22] , la competenza per il rilascio del titolo spettava in via esclusiva al Ministero della Marina Mercantile tramite gli Organi periferici dello Stato. La sig.ra Bianchini Adelia presentò formale istanza presso la Capitaneria di Porto di Pescara.

Trattandosi di una fase storica caratterizzata da un'ampia disponibilità di suolo, le concessioni venivano attribuite direttamente al singolo richiedente tramite procedimento ad istanza di parte, senza complesse procedure concorrenziali.

[22] R.D. 30 marzo 1942, n. 327

Sul piano contabile-amministrativo, il rapporto concessorio si perfezionava con il pagamento del canone demaniale annuale presso l'Ufficio del Registro di Pescara, ente preposto alla riscossione.
Una volta esibita la quietanza di pagamento, il concessionario ritirava il titolo autorizzativo ed esecutivo presso i medesimi uffici. I canoni di concessione dell'epoca, determinati ex art. 1 del Regolamento per la Navigazione Marittima[23], presentavano importi irrisori (pari a poche lire al metro quadrato), commisurati all'effettivo utilizzo e alla limitata redditività delle strutture dell'epoca.

3.2. Il controllo d'idoneità stagionale e la gestione statale centralizzata

Un aspetto di notevole interesse storico-giuridico riguarda le modalità di verifica e apertura degli impianti. Durante tutti gli anni '50 e '60, la continuità operativa dello stabilimento era subordinata ad un rigido controllo di idoneità all'inizio di ogni stagione estiva.
I fabbricati e le attrezzature balneari venivano sottoposti al vaglio di una Commissione Interdisciplinare di vigilanza, composta da rappresentanti di:

- Prefettura (per i profili di pubblica sicurezza e ordine pubblico);
- Capitaneria di Porto (per la conformità del demanio e della navigazione);
- A.S.L. / Ufficiale Sanitario (per gli aspetti igienico-sanitari delle strutture e delle acque);
- Vigili del Fuoco (per la sicurezza statica e la prevenzione incendi).

[23] D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima)

Solo a seguito del sopralluogo favorevole e del rilascio del verbale di agibilità da parte della Commissione, il concessionario poteva procedere all'apertura al pubblico.

Fino agli anni '90, il quadro normativo è rimasto pressoché immutato: le concessioni avevano una durata annuale ed erano soggette al cosiddetto meccanismo di rinnovo automatico o "diritto di insistenza"[24]. La Capitaneria di Porto di Pescara rinnovava sistematicamente il titolo in capo al medesimo concessionario, creando nei fatti un affidamento consolidato che ha permesso alle famiglie fondatrici, come la famiglia Di Marco, di investire continuativamente nello sviluppo delle strutture balneari.

3.3. Il processo di regionalizzazione: la Legge 494/1993 e la L.R. Abruzzo n. 141/1997

L'assetto centralizzato incentrato sulle Capitanerie di Porto subisce una trasformazione decisiva nel corso degli anni Novanta, sotto la spinta del processo di decentramento amministrativo ("federalismo a costituzione invariata").

La prima tappa fondamentale è rappresentata dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, che all'art. 1 stabilisce la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, poi regolamentata nel dettaglio con il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509.

La Regione Abruzzo ha recepito tempestivamente il dettato statale approvando la Legge Regionale 17 dicembre 1997[25], n. 141 (*"Norme per l'attuazione delle*

[24] Ex art. 37 del Codice della Navigazione

[25] Legge Regionale Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, in B.U.R.A. n. 30 del 30 dicembre 1997.

funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative"). Con questa riforma:

1. La gestione del Lido Lauretta passa dalla competenza della Capitaneria di Porto di Pescara direttamente alla Regione Abruzzo.
2. La durata del titolo concessorio viene estesa da 1 a 5 anni, introducendo una maggiore stabilità pluriennale per gli investimenti aziendali.
3. Si consolida la tutela del concessionario uscente mediante la norma preferenziale (il "diritto di insistenza"), che precludeva di fatto la possibilità per soggetti terzi ed esterni di subentrare o concorrere per la medesima porzione di demanio pubblico, garantendo così alla famiglia Di Marco la continuità della gestione.

3.4. La svolta comunale: dal D.Lgs. 112/1998 alla Legge Regionale Abruzzo n. 42/2006

Il percorso di avvicinamento delle funzioni amministrative al cittadino è stato completato negli anni Duemila. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Riforma Bassanini), lo Stato ha trasferito in via definitiva ed esaustiva le funzioni sul demanio marittimo alle Regioni, con l'obbligo di conferire la gestione operativa agli Enti Locali.

In Abruzzo, questo passaggio si concretizza con la Legge Regionale 10 novembre 2006, n. 42[26]. Con tale provvedimento, la Regione Abruzzo delega formalmente ed effettivamente ai Comuni costieri e nello specifico al Comune di Roseto degli Abruzzi le funzioni amministrative per il rilascio, il rinnovo, la variazione, la

[26] Legge Regionale Abruzzo 10 novembre 2006, n. 42, «Deleghe amministrative agli Enti locali in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative», in B.U.R.A. n. 63 del 24 novembre 2006.

decadenza e la revoca delle concessioni balneari, riservando a sé unicamente la funzione d'indirizzo strategico e pianificazione generale tramite il Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDMR).
Da questo momento in avanti, l'interfaccia amministrativa principale per il Lido Lauretta diventa l'Ufficio Demanio del Comune di Roseto degli Abruzzi.

3.5. Gli aspetti edilizio-urbanistici: il regime delle strutture amovibili

Un elemento tecnico di grande rilievo emerso dalle interviste a Romeo e Rita Di Marco riguarda la disciplina urbanistica e la tipologia costruttiva delle strutture balneari autorizzate sul demanio.
Per decenni, al fine di contemperare l'attività economica con la tutela del paesaggio costiero e del profilo ambientale, la normativa ha imposto l'utilizzo esclusivo di strutture amovibili, ovvero manufatti realizzati prevalentemente in legno o materiali leggeri, facilmente smontabili e privi di opere di fondazione fisse.
L'iter autorizzatorio per l'installazione di tali strutture era particolarmente complesso e si articolava in un procedimento plurimodale che richiedeva l'approvazione di una pluralità di enti:

- Il Comune di Roseto degli Abruzzi (per i profili urbanistici ed edilizi);
- La Regione Abruzzo (Ufficio Demanio Marittimo);
- L'Ufficio Tecnico del Demanio Marittimo (con competenze territoriali distribuite tra le sedi di Ancona e Pescara per la valutazione del patrimonio);
- L'Agenzia delle Dogane (per la verifica dei vincoli doganali e della fascia di rispetto ex art. 19 del Codice della Navigazione);

- La Capitaneria di Porto (per i profili di sicurezza della navigazione e polizia marittima).

Il vincolo della stagionalità (la regola dei 4 mesi): nonostante la concessione demaniale avesse validità formale di 12 mesi, l'autorizzazione all'installazione delle strutture amovibili in legno era rigorosamente limitata a un periodo temporale di soli 4 mesi durante la stagione estiva (solitamente compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre).

Al termine della stagione balneare, il concessionario aveva l'obbligo di smontare completamente gli chalet, le cabine e le pedane, restituendo l'arenile alla sua naturale conformazione invernale. Tutto ciò mirava a proteggere il litorale dalle mareggiate invernali e a garantire il rispetto dell'ambiente permettendo alla spiaggia di ritornare alla sua naturale conformazione durante i mesi freddi. Solo con l'evoluzione normativa successiva si è giunti alla possibilità di mantenere le strutture amovibili durante tutto l'anno per attività elioterapiche ed enogastronomiche destagionalizzate.

Capitolo 4 - Conclusioni

Il percorso storico e normativo che è stato affrontato all'interno dei capitoli precedenti ci aiuta a capire la situazione in cui si trova la gestione del demanio marittimo.

Mentre negli anni precedenti c'era una struttura ben definita e sicura che poteva permettere ai balneatori di poter effettuare investimenti sicuri, ad oggi ci troviamo in una fase di stallo dove non sono chiare le norme e le direttive che lo Stato vuole imporre.

Come ben sappiamo la giurisprudenza ha sancito il termine delle proroghe automatiche ed ha imposto l'utilizzo di aste pubbliche per il rilascio delle concessioni demaniali.

Tuttavia, la vera sfida non sta nell'organizzare dei bandi, bensì nella capacità degli enti regionali e comunali di evitare che il parametro contabile del rialzo del canone diventi l'unico discriminante.

Infatti, i bandi di concessione non possono e non devono limitarsi a premiare l'offerta economica più elevata, se la gara si riducesse a una pura asta finanziaria, il bene pubblico marittimo perderebbe la sua funzione sociale e ambientale, trasformandosi in un bene privatizzato di fatto.

Il legislatore ha dunque la precisa responsabilità di definire criteri di valutazione per poter valutare l'offerta più vantaggiosa, sia dal punto di vista ambientale che economico, basandosi su determinati aspetti, quali: la tutela del paesaggio e l'amovibilità delle strutture, la qualità del servizio, la sicurezza e la tutela ambientale.

La seconda riflessione fondamentale riguarda l'impatto macroeconomico e sociale della riforma sul tessuto imprenditoriale costiero italiano.

Come dimostrato dallo studio del caso del Lido Lauretta di Roseto degli Abruzzi (Capitolo 3), l'impresa balneare italiana è nata storicamente nei primi anni del dopoguerra non come grande infrastruttura industriale, bensì come attività familiare di sussistenza o di integrazione al reddito.

Nel corso di settant'anni di gestione continuativa, queste famiglie hanno trasformato porzioni di arenile in complessi turistici integrati, creando un modello di accoglienza unico al mondo.

Non bisogna infatti tralasciare questi dettagli che fanno tutta la differenza del mondo, poiché lavorando da sempre nel turismo, grazie alla mia esperienza ho capito che la fidelizzazione del cliente è una delle parti più difficile da raggiungere ma anche una delle più redditizie.

Ci sono famiglie che tornano nello stesso paese da anni, in vacanza o magari anche avendo comprato una casa, grazie a queste piccole realtà che con gli anni, il lavoro e il sacrificio sono riuscite a far sentire a casa centinaia di turisti.

L'apertura del mercato delle concessioni evidenzia due pericoli primari per l'assetto del litorale: la concentrazione del mercato a favore dei grandi capitali e l'omologazione dell'offerta con la scomparsa delle piccole realtà famigliari.

La concentrazione del mercato è una delle opzioni più pericolose per il litorale costiero, a causa della forza economica di determinati fondi o investitori.

Ponendo tutte le concessioni balneari al bando, ci troveremo di fronte alla possibilità che un unico fondo possa acquistare la maggior parte o tutte le concessioni messe ad asta, annullando completamente le gestioni familiari e omologando tutto il litorale, andando a perdere le caratteristiche che negli anni hanno reso grandi determinate spiagge in Italia, ovvero: la perdita dell'identità gastronomica e culturale, un fondo d'investimento o gruppi immobiliari tenderebbero a centralizzare la catena di fornitura con l'utilizzo di servizi standard.

Tutto questo possiamo notarlo nei centri delle grandi città, dove la maggior parte dei locali è stato acquistato da grandi fondi d'investimento, che hanno completamente standardizzato l'offerta, trovando decine di ristoranti con lo stesso identico menù e stessi prezzi, cercando di nascondere il tutto lasciando la gestione

ai vecchi proprietari che in realtà non possono più prendere delle decisioni autonomamente.

Un altro problema si collega proprio ai proprietari, nel corso degli anni le figure più rappresentative che hanno reso grande una determinata spiaggia sono proprio i titolari degli stabilimenti che come dimostra l'analisi storica, la presenza continuativa della stessa famiglia sullo stesso tratto di costa garantisce l'accumulo di un patrimonio di conoscenze (sul comportamento delle mareggiate, sui venti e sulla gestione del profilo della spiaggia) essenziale per la manutenzione ordinaria. La sostituzione di queste figure storiche con personale stagionale o manageriale impoverisce la risposta preventiva del territorio di fronte alle criticità fisiche del litorale.

Per cercare di prevenire la concentrazione del mercato e per salvaguardare le imprese a conduzioni famigliari la pianificazione pubblica potrebbe integrare delle clausole nei bandi per la salvaguardia concorrenziale e sociale:

- tetto alle aggiudicazioni: divieto per lo stesso soggetto economico (o per società collegate/controllate) di risultare aggiudicatario di più di un determinato numero di concessioni all'interno del medesimo ambito comunale o regionale;
- valorizzazione della professionalità: utilizzo di criteri di valutazione dell'offerta tecnica che premino l'esperienza professionale maturata nel settore, la conoscenza specifica della costa e la capacità di integrare la gestione balneare con la rete sociale e turistica locale;
- tutela del valore aziendale: riconoscimento rigoroso del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ponendone il rimborso a carico del concessionario subentrante, garantendo la salvaguardia del capitale investito dal concessionario uscente.

Lavorando da sempre all'interno degli stabilimenti balneari, lo studio e l'analisi di questo argomento mi sono stati particolarmente a cuore, ad oggi i balneatori italiani che hanno fatto la storia di questo Paese si trovano davanti ad una situazione poco chiara e delineata, non sapendo ancora bene come comportarsi a riguardo e se alla riapertura della stagione estiva del prossimo anno lo stabilimento che hanno creato da tutta la vita sia ancora loro o meno.
Il focus fondamentale sul quale è incentrata questa tesi non è l'essere favorevole o meno alla Direttiva Bolkestein e al bando per le concessioni balneari, ma cercare di evidenziare quelle che sono tutte le conseguenze negative e positive dell'attuazione delle normative europee nel nostro territorio.

Il demanio marittimo italiano non è un semplice tratto di sabbia delimitato da coordinate geografiche o da canoni: è tutto ciò che ha caratterizzato per anni l'Italia, un paese con delle bellezze uniche che grazie ad una gestione da parte dei balneatori hanno reso le coste italiane un punto di riferimento per il turismo che da molti anni permette a migliaia di persone di trovare un sostentamento economico.
Applicare il Diritto dell'Unione Europea non significa smantellare la bellezza, la memoria e il lavoro che generazioni di famiglie hanno fatto lungo le nostre coste, ma introduce la possibilità di elevare la concorrenza a strumento di salvaguardia e non di speculazione.
Se il legislatore saprà proteggere l'ambiente e valorizzare la conoscenza profonda dei luoghi, la riforma non sarà la fine dell'impresa balneare italiana, ma il suo rinascimento.

BIBLIOGRAFIA

- BENVENUTI, F.
 Demanio, in Enciclopedia del Diritto, Vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964

- Consiglio di Stato
 Sentenze dell'Adunanza Plenaria sulle proroghe automatiche e sul contrasto con il diritto dell'Unione Europea.

- Corte di Giustizia dell'Unione Europea
 Pronunce sull' illegittimità delle proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime.

- Di Marco, Romeo e Di Marco, Rita
 Testimonianze ed interviste sulla gestione e storia dello stabilimento balneare Lido Lauretta di Roseto degli Abruzzi, raccolte dall'Autore.

- GENTILE, A.
 La direttiva Bolkestein e l'imprenditoria balneare. Studio sui processi decisionali in condizioni di shock esterno.
 Anno, 2023, 148 pp pubblicato da IlmioLibro, self publishing.

Fonti Normative Statali ed Europee

- Codice civile italiano (R.D. 16 marzo 1942, n. 262), artt. 822 e 823.

- Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327), artt. 19, 28, 29, 36 e 37.

- Regolamento per la Navigazione Marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

- Legge 8 agosto 1985, n. 431 (Legge Galasso), «Conversione in legge del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale».

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat - Rete Natura 2000).

- Legge 4 dicembre 1993, n. 494, «Conversione in legge del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni urgenti per la determinazione dei canoni demaniali marittimi».

- D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, «Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto».

- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Riforma Bassanini), in particolare art. 105.

- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione».

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio».
- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (Direttiva Bolkestein), in particolare art. 12.

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno».

- Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente».

Fonti Normative Regionali (Regione Abruzzo)

- Legge Regionale 17 dicembre 1997, n. 141, «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative».

- Legge Regionale 10 novembre 2006, n. 42, «Deleghe amministrative agli Enti locali in materia di demanio marittimo per finalità turistico-ricreative».

- Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDMR) della Regione Abruzzo.

- Foundation for Environmental Education (FEE)
 Linee guida, criteri e parametri del programma internazionale Bandiera Blu per la gestione sostenibile delle spiagge e degli approdi turistici.

SITOGRAFIA

1. Fonti Normative, Banche Dati Giuridiche e Istituzioni Nazionali

- **Normattiva – Il portale della legge vigente**

URL: https://www.normattiva.it

Descrizione: Banca dati ufficiale dello Stato italiano utilizzata per la consultazione del Codice della Navigazione, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e delle Riforme Bassanini.

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Demanio Marittimo**

URL: https://www.mit.gov.it

Descrizione: Portale istituzionale per la normativa nazionale, le circolari e le linee guida sulla gestione del demanio marittimo e sul Sistema Informativo Demanio (SID).

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**

URL*:* https://www.mase.gov.it

Descrizione*:* Fonte ufficiale per la legislazione inerente la Riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, la tutela degli ecosistemi costieri, la gestione delle Aree Marine Protette e la Rete Natura 2000.

- **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**

URL: https://www.gazzettaufficiale.it

Descrizione*:* Per il reperimento dei testi di legge storici e regionali.

- **EUR-Lex – Il diritto dell'Unione Europea**

URL: https://eur-lex.europa.eu

Descrizione*:* Banca dati ufficiale dell'UE per la consultazione del testo integrale della Direttiva 2006/123/CE (Direttiva "Bolkestein") e del relativo decreto di recepimento.

- **FEE Italia – Foundation for Environmental Education**

URL: https://www.bandierablu.org

Descrizione: Sito ufficiale del programma Bandiera Blu con l'indicazione dettagliata dei criteri imperativi e guida (qualità delle acque, gestione dei rifiuti, sicurezza, educazione ambientale).

- **ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale**

URL: https://www.isprambiente.gov.it

Descrizione: Report scientifici, dati sulla dinamica dei litorali, linee guida nazionali per la difesa delle coste dall'erosione e monitoraggi del ripascimento morbido.

- **Ministero della Cultura (MiC) – Soprintendenze e Beni Paesaggistici**

URL: https://cultura.gov.it

Descrizione*:* Documentazione istituzionale in materia di vincolo paesaggistico costiero ex "Legge Galasso" e regolamentazione delle strutture amovibili.

- **Regione Abruzzo – Consiglio e Giunta Regionale**

URL: https://www.regione.abruzzo.it

Descrizione: Consultazione della legislazione regionale di settore, con particolare riferimento al Piano Demaniale Marittimo Regionale (PDMR).

- **Comune di Roseto degli Abruzzi – Portale Istituzionale**

URL: https://www.comune.roseto.te.it

Descrizione*:* Accesso alla sezione "Ufficio Demanio Marittimo" per la consultazione del Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali (PUDM) locale e della regolamentazione edilizia per gli impianti balneari.

È fatta, finalmente il giorno che sognavo da tanto è arrivato.
Voi da me in 22 anni non avete mai sentito parole belle o emozionanti, perché sapete come sono fatto, mi imbarazzano ed ho sempre preferito più dimostrare che dire.
Però se oggi sono qui è grazie a tutte le persone che sono qui con me in questo momento.
A mia mamma, la persona più bella che io abbia mai conosciuto, un libro non basterebbe per scrivere tutto quello che provo per te ma io so che in cuor tuo pur avendo mille preoccupazioni hai sempre saputo che ce l'avrei fatta.
A mio papà, l'esempio dell'uomo che aspiro a diventare, a te papà devo tutto quanto, qualsiasi problema, qualsiasi guaio io ho sempre saputo che se ci fossi stato tu al mio fianco avresti sempre aggiustato tutto.
A mia sorella Giulia il mio completo opposto, dura e scontrosa all'apparenza ma ogni volta che in vita mia ho avuto bisogno di una mano lei c'è sempre stata, con i suoi consigli e le sue parole, per quanto mi dia fastidio dirtelo, questa laurea è grazie a te.
Ai miei nonni, le persone più buone e pure del mondo, per tutte le volte che avete pregato per me, per tutto ciò che avete sempre fatto per me, siete tutto ciò che un nipote potrebbe mai chiedere.
Ai miei fratelli Elio, Bosica, Smu, Nazio, Delly, Carpio, Simo, Rodolfo, Santa, Magiucco e Dezzi a voi devo tutto ragazzi, tutta la mia vita l'ho passata con voi, i miei fratelli.
Non esisterà mai in tutta la mia vita qualcuno che potrà mai rimpiazzarvi, siete tutto ciò che una persona possa mai chiedere nella vita e come io ho qualcosa di tutti voi, spero che porterete sempre qualcosa di me dentro voi stessi.
Lasciatemi però dire due cose in più a mio fratello Elio, non mi dimenticherò mai tutto quello che hai fatto per me dal giorno in cui ti ho conosciuto, a te devo tutto.

Tanti non lo sanno ma nella notte più difficile della mia vita, dove tutto il mondo mi era caduto addosso, tu eri li con me in piazza a Cologna a dirmi che tutto sarebbe andato meglio e che le cose si sarebbero aggiustate.
Infatti, eccoci qui a distanza di un anno e mezzo sono finalmente tornato a stare bene, a sorridere e ad essere spensierato.
A Vittoria che è entrata da poco nella mia vita ma solo lei, grazie alla meravigliosa persona che è,
è riuscita a farmi fidare di nuovo di qualcuno, a riaprirmi il cuore e a credere che le cose più belle arrivano sempre quando non le cerchi.
A Tommaso e Diego, i miei compagni di università che in tre anni sono diventati molto di più che semplici compagni ma veri e propri amici di cui potermi fidare.
Tommy a te va un grazie speciale perché è solo grazie a tutti i giorni in cui abbiamo studiato insieme se sono qui oggi, non so se senza di te ce l'avrei mai fatta.
Alla mia relatrice la Professoressa Laura Trucchia, che mi ha accompagnato nella stesura di questa tesi e mi ha fatto approfondire un argomento a cui è destinato il mio cuore, chi sa sa.
A Dio, che credo sia completamente sfinito da quante gliene ho chieste in questi tre anni, ma ti sono grato per tutte le possibilità e l'amore di cui mi hai circondato.
E infine a me, per tutte quelle volte in cui ho pensato di non farcela, per tutte quelle volte in cui ho pensato di non essere abbastanza, la verità è che io ho sempre portato alla fine tutto ciò che ho iniziato.
Per tutti i sacrifici che ho fatto, tutte le mattine d'estate con la sveglia alle 07:30, tutto il caldo sofferto lavorando sotto al sole, tutti gli ombrelloni aperti, tutti gli scarichi, tutti i lettini portati e tutte le sere in cui tornavo a casa sfinito senza più forze.

La vita sorride a chi non ha mai mollato, a chi non si accontenta e a chi nonostante tutto è sempre andato avanti non cambiando mai sé stesso.

Con voi ho vinto tutto, siete la mia vita.

Gabriele

.